

Tutte le designazioni di persone si riferiscono a individui di ambo i sessi.

Versione 1.0

Informazione ai clienti

La seguente informazione ai clienti fornisce una panoramica dell'assicurazione di protezione giuridica e delle sue condizioni (art. 3 LCA). Pur contenendo una semplificazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, non le sostituisce. I diritti e i doveri dei contraenti derivano dalla polizza assicurativa, dalle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) e dalle leggi applicabili, in particolare dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

1. Assicuratore (di seguito «compagnia»)

L'assicuratore è Assista Protezione giuridica SA (di seguito denominata «Assista» o «compagnia»), Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier (GE), una società anonima di diritto svizzero con sede a Vernier (GE).

2. Intermediario

TONI Digital Insurance Solutions AG (di seguito denominata «TONI»), Seefeldstrasse 5a, 8008 Zurigo, funge da intermediario vincolato. PostFinance SA, Mingerstrasse 20, 3030 Berna (di seguito denominata «PostFinance»), agisce quale partner di commercializzazione di TONI e su incarico di quest'ultima gestisce la vendita online di prodotti assicurativi. TONI agisce come intermediario assicurativo vincolato per Assista e PostFinance opera come partner di commercializzazione autorizzato di TONI.

3. Estensione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa può essere definita in modo individuale e adattata alle esigenze del cliente.

È possibile consultare i dettagli relativi alle coperture dei singoli moduli – persone assicurate, eventi assicurati, copertura geografica e capitale assicurato – nelle CGA.

4. Prestazioni assicurate

In un caso giuridico assicurato, la consulenza e la difesa degli interessi sono fornite dagli avvocati e dai giuristi della compagnia.

Inoltre, la compagnia si fa carico dei costi delle necessarie prestazioni di protezione giuridica fino a concorrenza della somma assicurata massima specificata nella polizza.

Per le controversie civili aventi un valore del contenzioso inferiore a CHF 2'000.– il caso sarà trattato esclusivamente dal Servizio legale della compagnia. Tuttavia, se in un caso di questo tipo le persone assicurate dovessero essere citate in giudizio dalla controparte, è possibile incaricare un avvocato esterno previo consenso della compagnia.

Tutte le somme assicurate e gli importi specificati nella polizza si intendono comprensivi di IVA (ed eventuali altre imposte e tasse).

5. Principali esclusioni

Sono esclusi i moduli, gli ambiti giuridici e i rischi non specificati nella polizza e non menzionati nei singoli moduli, nonché le controversie e le prestazioni non assicurate secondo le CGA.

6. Inizio e durata del contratto di assicurazione

L'inizio e la durata della copertura assicurativa sono specificati nella polizza.

L'assicurazione è valida per un anno, trascorso il quale, si rinnova tacitamente per un altro anno. A partire dal secondo anno d'assicurazione può essere disdetta dal contraente o dalla compagnia con effetto dalla fine di un mese civile, rispettando un termine di preavviso di un mese.

7. Obblighi del contraente

Tra gli obblighi fondamentali del contraente e delle persone assicurate rientrano:

– **Obbligo di dichiarazione precontrattuale**

Il contraente è tenuto a rispondere in modo veritiero e completo alle domande contenute nel modulo di proposta; in caso contrario la

compagnia può disdire l'assicurazione in questione e, a determinate condizioni, addirittura chiedere la restituzione di prestazioni o rifiutarsi di erogare le stesse.

– **Obbligo di notifica in caso di modifica della situazione di rischio e/o dei dati riportati nella polizza assicurativa**

Durante il periodo di assicurazione il contraente è obbligato a notificare alla compagnia le variazioni verificatesi in relazione alle fattispecie dichiarate nella proposta e rilevanti ai fini della valutazione del rischio.

– **Obbligo di pagamento del premio**

I premi devono essere pagati alla scadenza.

– **Obbligo di notifica in caso di sinistro**

Nel caso in cui si verifichi un caso giuridico assicurato, il contraente o una persona assicurata sono tenuti a informarne tempestivamente la compagnia.

– **Obbligo di informazione**

Il contraente o una persona assicurata sono tenuti a fornire qualsivoglia informazione relativa al caso giuridico e necessaria ai fini della motivazione del diritto alla prestazione. Per la compagnia, la collaborazione del contraente è imprescindibile al fine di poter offrire un supporto ottimale. Ciò comporta, ad esempio, l'indicazione di informazioni chiare sull'origine del caso giuridico o delle relative circostanze dettagliate.

– **Obbligo di non riconoscere pretese di terzi**

Il contraente o la persona assicurata non sono autorizzati in nessun caso a dare seguito alla pretesa avanzata da una terza parte.

– **Obbligo di astensione dalle negoziazioni**

Fintantoché le trattative sono condotte dalla compagnia, il contraente o le persone assicurate si astengono da qualsiasi intervento.

Gli ulteriori obblighi possono essere desunti dalla polizza, dalle CGA e dalla LCA.

Qualora si contravvenga in modo colposo agli obblighi sopraindicati, la compagnia ha facoltà di disdire il contratto di assicurazione in conformità con le CGA. Se la violazione colposa di un obbligo ha effetti sul verificarsi o sull'entità del caso giuridico, le prestazioni possono essere ridotte o addirittura negate in conformità con le CGA.

8. Caso giuridico

Procedura da seguire per un caso giuridico:

- Notifica online immediata del caso giuridico sul sito assicurazioni.postfinance.ch o telefonando al numero 0848 117 799 (dalla Svizzera) o +41 58 667 14 00 (dall'estero).
- Non riconoscere le pretese avanzate da terzi e non firmare documenti redatti in lingua straniera

9. Modifica del contratto di assicurazione

In caso di variazione dei premi, delle commissioni o delle condizioni assicurative (ad es. regolamentazione in materia di franchigia), la compagnia può richiedere la modifica del contratto con validità a partire dall'anno d'assicurazione successivo.

10. Protezione dei dati

– **Principio**

Al fine e nell'interesse di uno svolgimento efficiente e corretto del contratto, la compagnia e i suoi incaricati non possono prescindere da un trattamento elettronico dei dati. Nell'ambito dell'elaborazione dei dati, tutti gli incaricati del trattamento di seguito indicati operano nel rispetto del diritto svizzero in materia di protezione dei dati.

– **Trattamento dei dati**

Con il termine di «trattamento» si intende qualsiasi operazione relativa ai dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l'utilizzo, la modifica, la diffusione, l'archiviazione o la distruzione di dati.

– **Categorie di dati**

I dati trattati scaturiscono dal rapporto assicurativo e dal trattamento dei casi giuridici. Sostanzialmente, sono trattate le seguenti categorie di dati: dati della proposta, dati del cliente, dati contrattuali e del sinistro, dati delle persone danneggiate e dei richiedenti e dati di incasso.

– **Finalità del trattamento**

Il rilevamento e il trattamento dei dati sono finalizzati a fattispecie quali l'esercizio dell'attività assicurativa, la distribuzione, l'amministrazione e l'intermediazione di prodotti/servizi, l'utilizzo per scopi di marketing (ad es. la ricerca di mercato, la creazione di profili dei clienti), la valutazione del rischio, il trattamento dei sinistri e l'esecuzione dei contratti di assicurazione, nonché tutte le operazioni accessorie a essi collegate. Le conversazioni con la nostra hotline clienti, gestita da Certus Solutions GmbH, possono essere registrate per garantire una prestazione di servizio ottimale e per scopi di formazione.

– **Conservazione dei dati**

Il rilevamento, il trattamento, la conservazione e la cancellazione dei dati avvengono su base elettronica e/o cartacea, in conformità alle prescrizioni di legge. I dati relativi alla corrispondenza commerciale devono essere conservati per almeno dieci anni dalla risoluzione del contratto, i dati dei sinistri per almeno dieci anni dalla liquidazione del sinistro.

– **Trasferimento dei dati**

La compagnia è autorizzata, nei limiti delle CGA, a trasmettere i dati nella misura richiesta a coassicuratori e riassicuratori, autorità/uffici pubblici, compagnie e istituti assicurativi, sistemi d'informazione centrali delle compagnie assicurative, altre società del gruppo assicurativo, partner di cooperazione, periti esterni e altri soggetti coinvolti in Svizzera e all'esterno, nonché a richiedere da tali controparti tutte le informazioni necessarie e adeguate alla situazione.

Il contraente autorizza PostFinance a trasmettere, nei limiti delle CGA, i dati necessari per l'adempimento del contratto a TONI, alla compagnia e, se necessario, ad altri terzi coinvolti (quali responsabili del trattamento, partner ecc.). A tal proposito, il contraente esonera PostFinance dall'obbligo di preservare il segreto bancario ai in conformità all'art. 47 della Legge sulle banche. PostFinance pubblica ulteriori informazioni sulle sue modalità di trasferimento e trattamento dei dati dei clienti all'indirizzo [postfinance.ch/avvertenze-legali](https://www.postfinance.ch/avvertenze-legali).

– **Diritto di informazione e di rettifica**

Ai sensi della Legge federale sulla protezione dei dati, il contraente ha diritto a ricevere informazioni sull'esistenza e sulla natura dei dati oggetto di trattamento che lo riguardano. Il contraente può inoltre richiedere la rettifica dei dati inesatti.

Le richieste in tal senso devono essere rivolte all'indirizzo assicurazioni@postfinance.ch oppure a mezzo posta scrivendo all'indirizzo specificato più oltre.

11. Reclami

In caso di reclamo potete rivolgervi a:
 TONI Digital Insurance Solutions AG
 Seefeldstrasse 5a
 8008 Zurigo
 N. tel. +41 43 543 81 75
 Fax +41 43 543 81 82
 E-mail: postfinance@toni-dis.ch

A. Disposizioni generali

**Art. A1 Basi contrattuali e assicuratore
 (in seguito denominato compagnia)**

Il contratto d'assicurazione è formato dalla polizza e dalle Condizioni generali d'assicurazione (CGA) e da eventuali Condizioni speciali d'assicurazione (CSA). Le informazioni contenute nella polizza si basano sulle indicazioni fornite dal contraente nella domanda. L'assicuratore è Assista Protezione giuridica SA (di seguito denominata Assista o compagnia), Chemin de Blandonnet 4, 1214 Vernier (GE). Per il resto si applica la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) e, in via sussidiaria, il Codice svizzero delle obbligazioni (CO).

Art. A2 Contraente

Il contraente è una persona fisica privata con domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Art. A3 Persone assicurate

La polizza d'assicurazione precisa la variante di copertura scelta dal contraente, tra le seguenti:

Assicurazione Individuale

Copre esclusivamente il contraente indicato nella polizza.

Assicurazione economia domestica

Copre il contraente indicato nella polizza e le persone che vivono con lui nella stessa economia domestica.

Nella protezione giuridica circolazione sono ugualmente assicurati i passeggeri, domiciliati in Svizzera o nel principato del Liechtenstein, di veicoli condotti dalle persone assicurate, ad esclusione dei viaggi a titolo oneroso o commerciale.

Art. A4 Beni immobili assicurati nella protezione giuridica immobiliare

È assicurato il bene immobile del valore assicurativo di un massimo di 2 mio dichiarato nella polizza, ubicato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, abitato dal contraente e di sua proprietà, come casa monofamiliare, appartamento in proprietà per piani o altro bene immobiliare con le caratteristiche di un edificio, compresi il terreno e le costruzioni che ne fanno parte.

Art. A5 Qualità assicurate nella protezione giuridica privata

Le persone assicurate sono coperte in qualità di:

- a) persone che esercitano un'attività professionale dipendente;
- b) parti ad un contratto coperto dalla presente assicurazione;
- c) pedoni, ciclisti, ciclomotoristi, cavalieri, utilizzatori di mezzi simili a veicoli, spinti ad esclusiva propulsione muscolare propria, quali pattini a rotelle, skateboards o trotinette;
- d) passeggeri di qualsiasi mezzo di trasporto.

Art. A6 Qualità assicurate nella protezione giuridica della locazione

Le persone assicurate sono coperte in qualità di locatarie di un bene immobile da esse abitato, ubicato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Art. A7 Qualità assicurate nella protezione giuridica internet

Le persone assicurate sono coperte per litigi derivanti dall'utilizzo di internet a scopo privato laddove sono toccati i loro interessi personali. L'utilizzo di internet non ha scopo privato se avviene in particolare per:

- a) attività commerciali;
- b) attività effettuate in nome di organizzazioni impegnate in ambito politico o religioso;
- c) attività quale figura pubblica.

Art. A8 Qualità assicurate nella protezione giuridica circolazione

Le persone assicurate sono coperte in qualità di:

- a) conducenti di veicoli a motore e natanti (incl. e-trotinette);
- b) proprietari e detentori di veicoli privati a motore e nautici immatricolati a loro nome in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;
- c) detentori di una licenza di condurre riconosciuta in Svizzera per veicoli destinati alla circolazione stradale o alla navigazione a scopo privato.

Art. A9 Qualità assicurate nella protezione giuridica immobiliare

Le persone assicurate sono coperte in qualità di proprietarie del bene immobile assicurato secondo l'art. A4.

Art. A10 Prestazioni assicurate

Qualora diversi litigi risultino da uno stesso evento o da fatti ad esso collegati, questi sono considerati globalmente come un unico caso giuridico.

Art. A10.1 Prestazioni interne

In caso di prestazioni interne, la consulenza e la difesa degli interessi dell'assicurato in un caso giuridico coperto avvengono tramite giuristi e avvocati dipendenti della compagnia. La compagnia assume i relativi costi interni.

Art. A10.2 Prestazioni esterne

Nei casi giuridici coperti la compagnia finanzia le seguenti prestazioni fino all'importo massimo assicurato di CHF 300'000.– per caso giuridico coperto, che si verifica nell'ambito della copertura territoriale CH/FL o

Europa, a condizione che il foro si trovi in uno di questi Stati, sia applicabile il diritto di uno di questi Stati e la decisione della controversia sia ivi eseguibile. In tutti gli altri casi al di fuori di questi campi di applicazione l'importo massimo assicurato ammonta a CHF 100'000.–:

- a) i costi preprocessuali e processuali d'avvocato per le prestazioni adeguate fornite;
- b) i costi di perizia o analisi, ordinate con l'accordo della compagnia o dal tribunale;
- c) le tasse di giustizia e spese giudiziarie poste a carico delle persone assicurate;
- d) le indennità giudiziarie dovute alla controparte e a carico delle persone assicurate; le ripetibili o indennità giudiziarie e le spese legali riconosciute alle persone assicurate spettano alla compagnia sino a concorrenza delle prestazioni da lei fornite;
- e) le spese di trasferta delle persone assicurate in caso di citazione giudiziaria quale imputato o parte a un procedimento, nella misura in cui queste spese (tariffa trasporti pubblici) superino CHF 100.–. In caso di trasferta all'estero, i costi sono rimborsati solo se concordati prima con la compagnia e se la presenza delle persone assicurate è necessaria;
- f) le spese di un interprete rispettivamente le spese per traduzioni, se ordinate con l'accordo della compagnia, o da un tribunale o da un'autorità;
- g) le spese d'incasso delle pretese riconosciute alle persone assicurate nel contesto di un caso coperto fino all'ottenimento di un attestato di carenza beni provvisorio o definitivo, o di una comminatoria di fallimento; qualora tale procedura di incasso delle indennità abbia luogo al di fuori della Svizzera, le prestazioni della compagnia sono limitate a un massimo di CHF 5'000.–;
- h) le spese di una procedura di mediazione, previo accordo della compagnia;
- i) la cauzione penale per evitare una detenzione preventiva; questa prestazione viene concessa soltanto a titolo di anticipo e deve essere rimborsata alla compagnia.

Art. A10.3 Informazioni giuridiche telefoniche

Gli avvocati e i giuristi dipendenti della compagnia forniscono, nella misura delle loro disponibilità e competenze, alle persone assicurate informazioni su questioni giuridiche della vita privata inerenti il diritto svizzero. La consulenza giuridica viene fornita dal servizio lexCall tramite la piattaforma lex4you (lex4you.ch).

Art. A10.4 Prestazioni supplementari nella protezione giuridica internet

Art. A10.4.1 Gestione della reputazione e supporto tecnico

La compagnia assume costi fino a CHF 2'000.– per caso giuridico coperto per i seguenti interventi di prestatori esterni:

- a) mandati volti alla cancellazione o modifica di contenuti lesivi della personalità;
- b) interventi (ad esempio intimidazioni e richieste di cessazione) relativi a iscrizioni illecite in pagine internet, forum, blog e reti sociali informatiche;
- c) nuova indicizzazione/richieste di rimozione di iscrizioni dai primi 30 risultati del motore di ricerca principale con dominio .ch;
- d) ripristino di dati personali;
- e) eliminazione di malware.

Di regola la compagnia procura, su richiesta delle persone assicurate, un prestatore di servizio assumendosi i relativi costi di intervento. Se ciò non è possibile, l'assicurato può, previa conferma da parte della compagnia, rivolgersi direttamente a un prestatore di servizio di sua scelta. I costi fino a CHF 2'000.– verranno rimborsati dietro presentazione della relativa fattura.

Non è garantito il successo di questi interventi.

Art. A10.4.2 Sostegno psicologico

La compagnia assume i costi da lei stessa approvati fino a CHF 1'000.– per un sostegno psicologico della vittima di gravi violazioni della personalità dovute a cybermobbing.

Art. A10.5 Colpa grave

Qualora il litigio venga causato da colpa grave della persona assicurata, la compagnia si riserva di ridurre le proprie prestazioni proporzionalmente al grado di colpa.

Art. A10.6 Valore litigioso minimo nel diritto civile

Il servizio giuridico della compagnia fornisce alle persone assicurate i consigli necessari alla risoluzione del caso e difende extragiudizialmente i suoi interessi (prestazioni interne ai sensi dell'art. A10.1) indipendentemente dal valore litigioso. Nei litigi di natura civile l'assunzione di prestazioni esterne ai sensi dell'art. A10.2 è garantita se il valore litigioso è pari o superiore a CHF 2'000.–. Se il valore litigioso è inferiore a CHF 2'000.–, l'assunzione delle prestazioni esterne è garantita unicamente se nei confronti delle persone assicurate è stata intrapresa un'azione giudiziaria e la controparte è difesa da un avvocato.

Art. A10.7 Prestazioni non assicurate

Le seguenti prestazioni non vengono assunte dalla compagnia:

- a) il danno subito dalla persona assicurata e il torto morale;
- b) le spese che incombono a un terzo responsabile o a un'assicurazione di responsabilità civile;
- c) le multe alle quali vengono condannate le persone assicurate;
- d) le spese di analisi del sangue o di analisi analoghe, nonché le spese di esami medici, ordinati nel quadro di un'istruzione penale o da un'autorità amministrativa;
- e) le spese di corsi di educazione stradale decretati da un'autorità amministrativa o giudiziaria.

Art. A11 Copertura territoriale

Le validità territoriali sono stabilite nella polizza e possono cambiare a seconda della variante assicurativa e del rischio.

Sono assicurati i casi giuridici con foro competente all'interno della zona geografica indicata, a condizione che sia applicabile il diritto di uno di questi Paesi e che la relativa decisione sia quivi eseguibile.

Nella polizza sono elencate le seguenti designazioni territoriali a seconda della copertura assicurativa:

- a) La designazione "CH/FL" comprende la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

La designazione "Europa" comprende tutti gli Stati del continente europeo, così come il Mediterraneo e le Isole Canarie, Madeira, le Azzorre, le Isole Fær Øer, la Groenlandia, il Kazakistan fino agli Urali, la Russia fino agli Urali e la Turchia. I Territori d'oltremare e i Dipartimenti d'oltremare dei Paesi europei sono esclusi dalla copertura "Europa".

- b) La designazione "Mondo" comprende i Paesi non facenti parte dell'"Europa".

Art. A12 Copertura temporale

Il caso giuridico è coperto se la data determinante per l'evento sopravviene nel periodo di validità del contratto, rispettivamente dopo la scadenza dell'eventuale termine di attesa, e viene annunciato durante il periodo di validità del contratto.

La data determinante per un litigio è di principio la data della prima violazione pretesa o effettiva dei diritti dell'assicurato, dalla quale risulta la necessità di assistenza giuridica.

Il litigio è coperto se la necessità di assistenza giuridica nel contesto di un rischio assicurato si presenta durante la validità contrattuale, se non ricade in un eventuale periodo di attesa, e se non era oggettivamente prevedibile prima dell'inizio dell'assicurazione.

Nel diritto della responsabilità civile la necessità di assistenza giuridica è oggettivamente prevedibile al momento dell'evento che cagiona il danno. Nel diritto delle assicurazioni la necessità di assistenza giuridica è oggettivamente prevedibile alla data dell'avvenimento che richiama il diritto ad una prestazione nei confronti dell'assicurazione; in particolare nel caso di prestazioni relative a danni alle persone derivanti da infortunio, la necessità di assistenza giuridica è oggettivamente prevedibile a partire dalla data dell'infortunio e, in caso di malattia, dalla data dell'inizio dell'incapacità lavorativa.

Nel diritto contrattuale la necessità di assistenza giuridica è oggettivamente prevedibile a partire dalla data della prima violazione pretesa o effettiva di un obbligo contrattuale.

Nel diritto penale e penale-amministrativo la necessità di assistenza giuridica è oggettivamente prevedibile dal momento della prima violazione pretesa o effettiva di una disposizione legale.

La compagnia non concede protezione giuridica se un caso giuridico viene annunciato dopo la fine del contratto d'assicurazione.

Art. A13 Termini di attesa

Non è previsto alcun termine di attesa per i seguenti rischi assicurati ai sensi dell'art. B:

diritto della responsabilità civile, diritto delle assicurazioni, diritto dei pazienti, diritto penale, minacce, coazione, estorsione, skimming, abuso di carte di credito, procedure amministrative e consulenza legale in materia di diritto delle persone, della famiglia e delle successioni.

Per tutti gli altri rischi assicurati si applica un termine di attesa di 2 mesi dall'inizio dell'assicurazione. I termini di attesa si applicano anche nel caso in cui siano incluse nuove coperture territoriali e/o nuovi rischi e/o nuove prestazioni o nuovi assicurati.

I termini di attesa non si applicano se esiste un'assicurazione precedente per lo stesso rischio e una copertura assicurativa ininterrotta.

Art. A14 Inizio e fine dell'assicurazione

L'assicurazione entra in vigore alla data indicata nella polizza.

L'assicurazione è valida un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno. A partire dal secondo anno d'assicurazione può essere disdetta dal contraente e dalla compagnia per la fine di un mese civile, con un termine di preavviso di un mese.

Art A14.1 Rescissione in seguito a un sinistro

Per ogni caso giuridico che dà luogo ad un intervento della compagnia, ogni parte ha il diritto di rescindere il contratto al più tardi al momento dell'ultima prestazione fornita dalla compagnia.

In caso di rescissione del contratto da parte della compagnia, la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la notifica, per iscritto, della disdetta al contraente.

In caso di rescissione del contratto da parte del contraente, la copertura assicurativa cessa immediatamente con la ricezione della disdetta da parte della compagnia o del mediatore.

Se è la compagnia a disdire il contratto, il premio non utilizzato viene rimborsato al contraente. Se è il contraente a disdire il contratto, il premio non utilizzato gli viene rimborsato a condizione che la disdetta non avvenga durante il primo anno di assicurazione.

Art. A14.2 Risoluzione del contratto di assicurazione

La compagnia può recedere dal contratto:

- a) se il contraente non ha versato il premio entro il termine legale nonostante il sollecito di pagamento, e la compagnia ha rinunciato a procedere all'incasso dello stesso;
- b) in caso di tentata o realizzata frode assicurativa da parte del contraente o di una persona assicurata.

Art. A14.3 Fine dell'assicurazione in caso di trasferimento all'estero

Se il contraente trasferisce il domicilio all'estero (fatta eccezione per il Principato del Liechtenstein), l'assicurazione cessa alla data di partenza comunicata alle autorità comunali o cantonali competenti.

La compagnia rimborsa al contraente il premio non utilizzato, a meno che il trasferimento avvenga durante il primo anno di assicurazione.

Art. A15 Premi

I premi devono essere pagati entro la data di scadenza.

In caso di modifica dei premi, la compagnia comunica al contraente il nuovo premio almeno 30 giorni prima della scadenza. Se egli non rescinde la polizza al più tardi il giorno della scadenza, il nuovo premio è considerato come accettato da parte del contraente.

Art. A16 Foro e diritto applicabile

Per controversie in merito a questo contratto, la compagnia riconosce la competenza del foro del domicilio del contraente. Se quest'ultimo non è domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, è competente il foro di Berna.

Il presente contratto è sottoposto al diritto svizzero. In particolare valgono le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Art. A17 Protezione dei dati e segreto bancario

Art. A17.1 Protezione dei dati

La compagnia e/o i suoi incaricati come anche TONI e PostFinance sono autorizzati a raccogliere e trattare i dati necessari alla gestione del contratto e dei sinistri. Allo stesso modo, essi hanno la facoltà di richiedere a terzi informazioni pertinenti al caso nonché di consultare gli atti ufficiali. La compagnia e i suoi incaricati come anche TONI e PostFinance si impegnano a trattare le informazioni ricevute in modo confidenziale. Se necessario nell'ambito della gestione del contratto, la compagnia, come anche TONI e PostFinance sono autorizzati a trasmettere per l'elaborazione i dati contrattuali a terzi coinvolti, in particolare ad altri assicuratori coinvolti, intermediari coinvolti, fornitori di servizi cloud o altri fornitori di servizi coinvolti in Svizzera e all'estero.

Se necessario nell'ambito gestione dei sinistri, la compagnia è autorizzata a trasmettere per l'elaborazione i dati contrattuali e dei sinistri a terzi coinvolti, segnatamente coassicuratori, riassicuratori e altri assicuratori coinvolti o altri fornitori di servizi coinvolti, sia in Svizzera che all'estero. Inoltre, per far valere i diritti di regresso, è possibile inoltrare informazioni ad altri terzi civilmente responsabili e all'assicurazione di responsabilità civile di questi ultimi. In caso di sinistro i dati relativi ai sinistri saranno trattati esclusivamente dalla compagnia e dai suoi incaricati. La compagnia è autorizzata a trasmettere i dati nella misura richiesta a coassicuratori e riassicuratori, autorità/uffici pubblici, compagnie e istituti assicurativi, sistemi d'informazione centrali delle compagnie assicurative, altre società del gruppo assicurativo, partner di cooperazione, periti esterni e altri soggetti coinvolti in Svizzera e all'esterno, nonché a richiedere da tali parti tutte le informazioni necessarie e adeguate alla situazione. La compagnia ha facoltà di comunicare la sospensione, la variazione o la cessazione dell'assicurazione a terzi (ad es. autorità competenti) a cui era stata precedentemente confermata l'esistenza della copertura assicurativa. Una trasmissione dei dati può avvenire anche allo scopo di portare alla luce o di impedire frodi assicurative. I dati relativi ai sinistri non saranno comunicati a una società non interessata. La compagnia fornirà tuttavia a PostFinance un rapporto sui sinistri (numero di sinistri per polizza assicurativa).

Art. A17.2 Segreto bancario

Se il trasferimento dei dati secondo l'Art. A17.1 avviene da parte di PostFinance, il contraente svincola PostFinance, nella misura in cui è applicabile, dall'obbligo del segreto bancario ai sensi dell'art. 47 della Legge sulle banche.

Art. A17.3 Comunicazione con il cliente

Il contraente e le persone assicurate acconsentono a che la comunicazione con il cliente possa avvenire per posta, per telefono e per via elettronica (ad es. e-mail ecc.) agli indirizzi utilizzati o forniti o conosciuti dall'assicuratore e dai suoi ausiliari (compresi gli intermediari e i partner di cooperazione). Il contraente e le persone assicurate sono consapevoli dei rischi generali relativi ai canali elettronici. Con l'invio di e-mail non si può escludere la conclusione di un'eventuale relazione d'affari con PostFinance. Fornendo il proprio indirizzo e-mail, il contraente e le persone assicurate acconsentono espressamente alla comunicazione con il cliente tramite e-mail non protetta. La compagnia, TONI, PostFinance e i suoi ausiliari declinano ogni responsabilità per i danni in questo contesto.

B. Rischi assicurati

Art. B1 Protezione giuridica privata

a) Diritto della responsabilità civile

Pretese legali extracontrattuali delle persone assicurate, per il danno da loro subito in un evento per il quale un terzo risponde esclusivamente extracontrattualmente per colpa o per legge. Sono pure comprese le richieste di risarcimento delle persone assicurate derivanti dalla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati.

b) Diritto delle assicurazioni

Litigi delle persone assicurate concernenti le loro pretese fondate sul diritto delle assicurazioni private e sociali.

c) Diritto dei pazienti

Litigi delle persone assicurate concernenti pretese contro medici, ospedali e altri istituti medici a seguito di un errore di diagnosi o di trattamento, compresa la violazione dell'obbligo d'informazione.

d) Diritto penale

Difesa delle persone assicurate in procedure penali dirette contro di loro per reati commessi per negligenza.

Intervento delle persone assicurate in qualità di accusatrici private, se questo intervento è necessario per far valere le loro pretese di risarcimento danni e torto morale per lesioni corporali subite.

Se le persone assicurate vengono accusate di un reato intenzionale, Assista fornisce prestazioni solo a titolo retroattivo se, con decisione definitiva, le persone assicurate vengono integralmente prosciolte nel merito dall'accusa a loro mossa, se viene definitivamente abbandonata la procedura per il reato intenzionale o viene riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa, o di uno stato di necessità. L'abbandono della procedura o il proscioglimento non possono dipendere da un indennizzo al denunciante o a terzi.

e) Diritto dei consumatori e altri contratti

Litigi delle persone assicurate risultanti dai seguenti contratti:

- acquisto/vendita (compreso l'acquisto/vendita via internet);
- permuta;
- donazione;
- locazione di beni mobili;
- prestito;
- deposito;
- trasporto;
- credito al consumo;
- carte di credito;
- appalto;
- abbonamento;
- telecomunicazione.

L'elenco dei rischi assicurati è esaustivo. Per i rischi summenzionati si applica un periodo di attesa di 2 mesi se non esisteva un'assicurazione precedente che copriva le stesse prestazioni.

f) Contratto di mandato propriamente detto

Litigi delle persone assicurate con i loro mandatari risultanti da un contratto di mandato propriamente detto.

Per il rischio summenzionato si applica un periodo di attesa di 2 mesi se non esisteva un'assicurazione precedente che copriva le stesse prestazioni.

g) Diritti del viaggiatore

Litigi delle persone assicurate risultanti dai seguenti contratti:

- carta di credito (utilizzata durante un viaggio all'estero);
- trasporto di bagagli e di persone;
- viaggio «tutto compreso»;
- contratto d'albergo e di ristorazione;
- locazione temporanea (massimo 3 mesi) per utilizzo personale di un appartamento di vacanza, di una casa di vacanza, o di un'area di sosta in un campeggio.

L'elenco dei rischi assicurati è esaustivo. Per i rischi summenzionati si applica un periodo di attesa di 2 mesi se non esisteva un'assicurazione precedente che copriva le stesse prestazioni.

h) Contratto di lavoro in qualità di dipendente

Litigi delle persone assicurate loro con loro datore di lavoro derivanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di funzione.

La copertura assicurativa per caso assicurato è garantita integralmente fino a un valore litigioso di riferimento di CHF 100'000.–. Oltre questo valore, la presa a carico viene stabilita proporzionalmente in funzione del rapporto tra CHF 100'000.– e l'importo del valore litigioso. Il valore litigioso corrisponde alla somma di tutti i crediti e non agli importi esposti in eventuali azioni parziali.

Per il rischio summenzionato si applica un periodo di attesa di 2 mesi se non esisteva un'assicurazione precedente che copriva le stesse prestazioni.

i) Diritto delle persone, della famiglia e delle successioni

Consulenza giuridica nel diritto delle persone, della famiglia (inclusi i casi relativi al matrimonio, al divorzio, all'unione domestica registrata e al concubinato) e delle successioni.

La compagnia concede alle persone assicurate una consulenza giuridica unica secondo il diritto svizzero. Qualora si renda necessario l'intervento di un avvocato, di un notaio o di un mediatore ufficialmente riconosciuto, la compagnia pagherà l'onorario fino a CHF 500.– per caso.

Art. B2 Protezione giuridica locazione (solo come complemento della protezione giuridica privata)

a) Diritto di locazione

Litigi delle persone assicurate con il locatore dell'abitazione o dell'appartamento da loro stessi abitato.

Per il rischio summenzionato si applica un periodo di attesa di 2 mesi se non esisteva un'assicurazione precedente che copriva le stesse prestazioni.

b) Contratto di appalto e di mandato propriamente detto

Litigi delle persone assicurate concernenti un contratto di appalto e/o di mandato propriamente detto che si riferisce a lavori all'immobile assicurato.

Sono escluse le controversie relative a lavori per i quali è richiesta un'autorizzazione ufficiale (anche se solo una parte del lavoro richiede un permesso).

Per i rischi summenzionati si applica un periodo di attesa di 2 mesi se non esisteva un'assicurazione precedente che copriva le stesse prestazioni.

c) Diritto delle assicurazioni

Litigi delle persone assicurate risultanti dai loro rapporti con istituti di assicurazione che coprono il bene oggetto della locazione.

d) Contratto di abbonamento

Litigi derivanti da contratti di abbonamento con il fornitore di energia o di acqua o con il provider telefonico o internet che sono stati stipulati per il bene in locazione.

Per i rischi summenzionati si applica un periodo di attesa di 2 mesi se non esisteva un'assicurazione precedente che copriva le stesse prestazioni.

Art. B3 Protezione giuridica internet

a) Usurpazione di identità internet

Litigi di natura civile delle persone assicurate da usurpazione della loro identità internet tramite tecniche come phishing, hacking oppure social engineering, nonché il successivo abuso di tale identità tramite internet per scopi fraudolenti o dolosi.

Qualora dopo 2 mesi dall'annuncio del litigio il sostegno giuridico non porti ad alcun risultato nonostante vi fossero possibilità di successo, e la compagnia ritenga inadeguato ogni ulteriore passo, la compagnia versa una indennità di liquidazione fino a CHF 5'000.– se viene comprovata una perdita patrimoniale causata direttamente dall'usurpazione dell'identità internet.

Per il rischio summenzionato si applica un periodo di attesa di 2 mesi se non esisteva un'assicurazione precedente che copriva le stesse prestazioni.

b) Cybermobbing

Litigi con l'autore di gravi violazioni del diritto della personalità tramite internet.

Previo accordo della compagnia vengono assunti anche i costi per un sostegno psicologico ai sensi dell'art. A10.4 fino a CHF 1'000.–.

Nell'ambito dell'art. A10.4 vengono anche assunti costi fino a CHF 2'000.– per misure contro terzi quali ad esempio gestori di portali internet.

I costi per interventi penali vengono assunti fino a CHF 5'000.–.

Per i rischi summenzionati si applica un periodo di attesa di 2 mesi se non esisteva un'assicurazione precedente che copriva le stesse prestazioni.

c) Minaccia, coazione, estorsione

Litigi con l'autore di una minaccia, coazione o estorsione rivolta nei confronti delle persone assicurate, nella misura in cui il provvedimento debba avvenire tramite internet.

Nell'ambito dell'art. A10.4 vengono anche assunti costi fino a CHF 2'000.– per misure contro terzi quali ad esempio gestori di portali internet.

I costi per interventi penali vengono assunti fino a CHF 5'000.–.

d) Skimming

Litigi di natura civile delle persone assicurate derivanti dalla illecita acquisizione di dati di conti bancari o postali con la tecnica dello skimming e il loro successivo utilizzo illecito tramite internet.

Qualora dopo 2 mesi dall'annuncio del litigio il sostegno giuridico non porti ad alcun risultato nonostante vi fossero possibilità di successo, e la compagnia ritenga inadeguato ogni ulteriore passo, la compagnia versa una indennità di liquidazione fino a CHF 5'000.– se viene comprovata una perdita patrimoniale causata direttamente da un abuso di dati di conti bancari o postali.

e) Abuso di carte di credito

Litigi di natura civile in qualità di vittima di abuso di carte di credito perpetrato tramite internet.

Qualora dopo 2 mesi dall'annuncio del litigio il sostegno giuridico non porti ad alcun risultato nonostante vi fossero possibilità di successo, e la compagnia ritenga inadeguato ogni ulteriore passo, la compagnia versa una indennità di liquidazione fino a CHF 5'000.– se viene comprovata una perdita patrimoniale causata direttamente da un abuso della carta di credito.

Un utilizzo illecito della carta di credito a seguito di furto della stessa non è coperto.

f) Diritto all'immagine

Litigio di natura civile delle persone assicurate in qualità di danneggiato derivante della violazione del loro diritto all'immagine tramite internet.

Per il rischio summenzionato si applica un periodo di attesa di 2 mesi se non esisteva un'assicurazione precedente che copriva le stesse prestazioni.

g) Diritti d'autore, di nome e dei marchi

Litigi di natura civile delle persone assicurate derivante da una violazione pretesa o effettiva dei diritti d'autore, di nome o dei marchi tramite internet.

Nei casi di domaingrabbng e cybersquatting non viene fornita alcuna protezione giuridica.

In caso di violazione dei diritti di autore, di nome o dei marchi di terzi tramite le persone assicurate, le prestazioni della compagnia sono limitate a CHF 1'000.–.

Per i rischi summenzionati si applica un periodo di attesa di 2 mesi se non esisteva un'assicurazione precedente che copriva le stesse prestazioni.

h) Contratti dei consumatori

Litigi di natura civile dell'assicurato derivanti dai seguenti contratti conclusi tramite internet:

- acquisto/vendita di oggetti mobili esclusi veicoli a motore;
- acquisto di biglietti per concerti, cinema, treno e voli, come pure di offerte per viaggi «tutto compreso»;
- locazione di beni mobili (ad esempio vettura a noleggio);
- prenotazione di camere di albergo, appartamenti di vacanza, piazzole di campeggio e altre modalità di pernottamento (ad esempio Airbnb) per un massimo di 3 mesi;
- utilizzo di servizi di trasporto di persone (ad esempio mytaxi, Uber);
- sottoscrizione di abbonamenti (servizi di streaming musicale, operatori di telecomunicazione, giornali online, memorie cloud ecc.).

Qualora dopo 2 mesi dall'annuncio del litigio il sostegno giuridico non porti ad alcun risultato nonostante vi fossero possibilità di successo, e la compagnia ritenga inadeguato ogni ulteriore passo, la compagnia versa una indennità di liquidazione fino a CHF 1'000.– se viene comprovata una perdita patrimoniale.

Se il prezzo di acquisto o di prestazioni di servizio è inferiore a CHF 200.– o superiore a CHF 20'000.–, sussiste solo il diritto ad una unica consulenza giuridica.

L'elenco dei rischi assicurati è esaustivo. Per i rischi summenzionati si applica un periodo di attesa di 2 mesi se non esisteva un'assicurazione precedente che copriva le stesse prestazioni.

i) Operazioni di pagamento online

Litigi di natura civile delle persone assicurate per irregolarità riscontrate nell'esecuzione di pagamenti con:

- istituti di carte di credito nei pagamenti online;
- gestori di sistemi di pagamento online e tramite dispositivi mobili (Paypal, Twint, Apple pay, ecc.).

Qualora dopo 2 mesi dall'annuncio del litigio il sostegno giuridico non porti ad alcun risultato nonostante vi fossero possibilità di successo, e la compagnia ritenga inadeguato ogni ulteriore passo, la compagnia versa una indennità di liquidazione fino a CHF 1'000.– se viene comprovata una perdita patrimoniale.

Se il prezzo di acquisto o di prestazioni di servizio è inferiore a CHF 200.– o superiore a CHF 20'000.–, sussiste solo il diritto ad una unica consulenza giuridica.

L'elenco dei rischi assicurati è esaustivo. Per i rischi summenzionati si applica un periodo di attesa di 2 mesi se non esisteva un'assicurazione precedente che copriva le stesse prestazioni.

j) Malware

Supporto tecnico secondo l'art. A10.4 in caso di infezione di un apparecchio elettronico destinato esclusivamente all'utilizzo privato da malware come virus o troiani.

Le prestazioni per l'eliminazione di malware e/o il ripristino di dati vengono assunte in questi casi al massimo una volta per anno solare. Per il rischio summenzionato si applica un periodo di attesa di 2 mesi se non esisteva un'assicurazione precedente che copriva le stesse prestazioni.

Art. B4 Protezione giuridica immobili

a) Diritto della responsabilità civile

Litigi delle persone assicurate risultanti dalle loro pretese legali in risarcimento del danno all'immobile assicurato (compresi i danni al patrimonio) al momento di un evento di cui un terzo risponde esclusivamente extracontrattualmente in virtù di una responsabilità delittuale o oggettiva.

b) Diritto delle assicurazioni

Litigi delle persone assicurate risultanti dai loro rapporti con istituti di assicurazione che coprono l'immobile assicurato.

c) Contratto di lavoro e di mandato propriamente detto

Litigi delle persone assicurate con le persone assunte o che hanno ricevuto un mandato per la manutenzione o l'amministrazione dell'immobile assicurato.

Per i rischi summenzionati si applica un periodo di attesa di 2 mesi se non esisteva un'assicurazione precedente che copriva le stesse prestazioni.

d) Contratto di appalto e di mandato propriamente detto relativo a immobili

Litigi delle persone assicurate concernenti un contratto di appalto e/o di mandato propriamente detto che si riferisce a lavori all'immobile assicurato.

Litigi concernenti l'ipoteca legale degli artigiani sono coperti se riguardano un contenzioso relativo a un contratto di appalto coperto e gestito dalla compagnia già al momento dell'inoltro dell'istanza di iscrizione. Se fosse necessaria un'autorizzazione ufficiale (anche solo per una parte dei lavori), questi litigi sono coperti se il costo totale dei lavori non supera CHF 100'000.–.

Per i rischi summenzionati si applica un periodo di attesa di 2 mesi se non esisteva un'assicurazione precedente che copriva le stesse prestazioni.

e) Contratto di fornitura di energia

Litigi delle persone assicurate derivanti da un contratto con un fornitore di energia o di acqua.

Per il rischio summenzionato si applica un periodo di attesa di 2 mesi se non esisteva un'assicurazione precedente che copriva le stesse prestazioni.

f) Diritto penale

Difesa delle persone assicurate in procedure penali dirette contro di loro nella loro qualità di proprietarie dell'immobile assicurato per infrazioni commesse per negligenza.

Se le persone assicurate vengono accusate di un reato intenzionale, Assista fornisce prestazioni solo a titolo retroattivo se, con decisione definitiva, le persone assicurate vengono integralmente prosciolte nel merito dall'accusa mossa contro di loro, se viene definitivamente abbandonata la procedura per il reato intenzionale o viene riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa, o di uno stato di necessità. L'abbandono della procedura o il proscioglimento non possono dipendere da un indennizzo al denunciante o a terzi.

Per i rischi summenzionati si applica un periodo di attesa di 2 mesi se non esisteva un'assicurazione precedente che copri le stesse prestazioni.

g) Diritto di vicinato

Litigi delle persone assicurate in materia di diritto civile nei confronti dei vicini diretti dell'immobile assicurato in caso di

- impedimento della vista;
- manutenzione e distanza minima dal confine di alberi e siepi;
- immissioni (rumore, fumo, odori).

L'elenco dei rischi assicurati è esaustivo. Per i rischi summenzionati si applica un periodo di attesa di 2 mesi se non esisteva un'assicurazione precedente che copri le stesse prestazioni.

h) Diritto pubblico

Litigi delle persone assicurate nella loro qualità di proprietario dell'immobile assicurato con l'ente pubblico in caso di:

- opposizione ad una domanda di costruzione inoltrata da uno dei vicini di casa diretti dell'immobile assicurato, nel contesto della procedura che precede la decisione dell'autorità;
- espropriazione dell'immobile assicurato;
- deprezzamento del fondo.

L'elenco dei rischi assicurati è esaustivo. Per i rischi summenzionati si applica un periodo di attesa di 2 mesi se non esisteva un'assicurazione precedente che copri le stesse prestazioni.

i) Diritto della proprietà e altri diritti reali

Litigi di diritto civile derivanti

- dalla proprietà dell'immobile assicurato iscritto nel registro fondiario;
- da servitù nonché oneri fondiari iscritti nel registro fondiario, a carico o a beneficio dell'immobile assicurato;
- dalle controversie relative ai confini dell'immobile assicurato.

L'elenco dei rischi assicurati è esaustivo. Per i rischi summenzionati si applica un periodo di attesa di 2 mesi se non esisteva un'assicurazione precedente che copri le stesse prestazioni.

Art. B5 Protezione giuridica circolazione

a) Diritto della responsabilità civile

Pretese legali extracontrattuali delle persone assicurate in risarcimento del danno da loro subito al momento di un evento per il quale un terzo rispondeva esclusivamente extracontrattualmente.

b) Diritto delle assicurazioni

Litigi delle persone assicurate risultanti dai loro rapporti con istituti di assicurazione private e sociali.

c) Diritto penale

Difesa delle persone assicurate nell'ambito di procedure penali dirette contro di loro in seguito a violazioni alla legislazione sulla circolazione stradale o nautica commesse per negligenza.

Partecipazione delle persone assicurate in qualità di accusatrici private a tutela dei loro diritti se questo intervento è necessario per far valere le loro pretese di risarcimento e torto morale inerenti a lesioni corporali subite a seguito di un incidente della circolazione.

Se le persone assicurate vengono accusate di un reato intenzionale, la compagnia fornisce prestazioni solo a titolo retroattivo se, con decisione definitiva, le persone assicurate vengono integralmente prosciolte nel merito dall'accusa mossa loro, se viene definitivamente abbandonata la procedura per il reato intenzionale o viene riconosciuta l'esistenza di una situazione di legittima difesa, o di uno stato di necessità. L'abbandono della procedura o il proscioglimento non possono dipendere da un indennizzo al denunciante o a terzi.

d) Procedura amministrativa

- Procedure amministrative in merito alla licenza di condurre o alla licenza di circolazione
- Procedure legate all'imposizione fiscale di veicoli a motore e nautici immatricolati a nome dell'assicurato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

e) Contratti legati ai veicoli a motore

Litigi delle persone assicurate risultanti dai seguenti contratti concernenti veicoli immatricolati a nome delle persone assicurate:

- compravendita;
- leasing;
- riparazione e manutenzione;
- prestito,

nonché litigi delle persone assicurate nell'ambito del noleggio o prestito di un veicolo destinato alla circolazione stradale o nautica.

L'elenco dei rischi assicurati è esaustivo. Per i rischi summenzionati si applica un periodo di attesa di 2 mesi se non esisteva un'assicurazione precedente che copri le stesse prestazioni.

f) Locazione di un posto auto/barca

Litigi delle persone assicurate nella loro qualità di proprietarie o detentrici di un veicolo assicurato in relazione alla locazione di un garage, di un posteggio o di un posto barca.

Per il rischio summenzionato si applica un periodo di attesa di 2 mesi se non esisteva un'assicurazione precedente che copri le stesse prestazioni.

g) Diritti reali

Litigi di diritto civile derivanti dalla proprietà, dal possesso o da altri diritti reali su un veicolo a motore o nautico delle persone assicurate.

Per il rischio summenzionato si applica un periodo di attesa di 2 mesi se non esisteva un'assicurazione precedente che copri le stesse prestazioni.

Art. B6 Esclusioni

Non esiste una copertura assicurativa per:

- a) litigi derivanti da ambiti giuridici non menzionati fra i rischi assicurati all'Art. B;
- b) litigi in relazione all'acquisto/vendita di cartevalori, operazioni a termine, speculative o di investimento, fusioni o riprese aziendali, anche solo parziali, a rilevamenti patrimoniali, come pure a giochi e scommesse;
- c) litigi in relazione a un mutuo a scopo commerciale;
- d) litigi concernenti contratti con utilizzo a tempo parziale di beni immobili (Time-Sharing);
- e) litigi delle persone assicurate in relazione a
 - acquisizione, alienazione o realizzazione forzata di immobili;
 - pegno immobiliare;
 - progettazione, costruzione, trasformazione o demolizione di edifici e altre opere, con riserva di copertura secondo l'art. B2 lit. b nella protezione giuridica locazione e secondo l'art. B4 lit. d nella protezione giuridica immobili;
- f) litigi delle persone assicurate in qualità di
 - datore di lavoro, ad eccezione dei litigi secondo Art. B4 lit. c;
 - sportivo e allenatore professionista;
- g) controversie relative a pretese o obblighi che siano stati ceduti alle persone assicurate o da loro acquisite per successione;
- h) la difesa da pretese in responsabilità civile avanzate da terzi nei confronti delle persone assicurate;
- i) litigi in relazione a contratti contrari alle leggi;
- j) litigi tra comproprietari ordinari o tra proprietari per piani all'interno della stessa comunione di comproprietari, come pure litigi con l'amministrazione di una comunione di comproprietari (ordinaria o per piani);
- k) litigi tra persone assicurate dalla stessa polizza, ad eccezione della difesa degli interessi giuridici del contraente;
- l) litigi delle persone assicurate in relazione alla perpetrazione di crimini o altri delitti intenzionali, violazioni intenzionali di norme di diritto amministrativo o penale, nonché dei loro tentativi;
- m) le controversie subite dall'assicurato mentre questi prende parte attiva a risse e tafferugli;
- n) controversie risultanti da eventi bellici o terroristici, nonché dai cambiamenti della struttura dell'atomo;
- o) litigi in relazione all'incasso di crediti;
- p) procedure davanti a giurisdizioni internazionali o sopranazionali;
- q) litigio in relazione all'uscita di uno Stato da una organizzazione internazionale o sopranazionale (ad es. Brexit);
- r) litigi in relazione alla posizione delle persone assicurate quali consigliere di amministrazione o funzione simile in una società semplice, commerciale o cooperativa;
- s) litigi in relazione al diritto delle società, associazioni e fondazioni, nonché le pretese fondate sulla responsabilità dei loro organi;
- t) litigi in qualità di locatore o sublocatore;
- u) litigi in merito ad un'attività indipendente, principale o accessoria;
- v) litigi con avvocati, periti, ecc. incaricati di un caso coperto dalla compagnia, nonché quelli con la stessa compagnia;

- w) Pretese in risarcimento del danno e torto morale, procedure penali e penali-amministrative e procedure simili in relazione con le esclusioni sopra citate.

In aggiunta nella protezione giuridica privata:

- x) litigi in qualità di acquirente, proprietario, mutuatario, locatario, detentore o conducente di veicoli a motore e veicoli nautici, nonché di roulotte/campers e rimorchi;
- y) litigi in qualità di proprietario o comproprietario (compresa la proprietà per piani) di edifici o terreni.

In aggiunta nella protezione giuridica locazione:

- z) litigi in materia di diritto del vicinato e diritto pubblico.

In aggiunta nella protezione giuridica internet:

- aa) controversie in relazione a danni conseguenti (ad es. lesioni personali dovute a un elettrodomestico difettoso acquistato su internet).

In aggiunta nella protezione giuridica circolazione:

- bb) difesa degli interessi delle persone assicurate quali conducenti di un veicolo se al momento del sinistro non possedevano la necessaria licenza di condurre o se questa era stata loro ritirata;
- cc) litigi in relazione a procedure di sequestro/confisca giudiziaria o amministrativa di veicoli a motore o nautici;
- dd) litigi inerenti l'utilizzo di veicoli a scopo commerciale, salvo se in qualità di conducente o passeggero;
- ee) litigi in relazione alla partecipazione attiva a corse, rallies o competizioni simili, come pure a prove su apposite strutture.

C. Annuncio e gestione di un caso giuridico

Art. C1 Annuncio

La persona assicurata annuncia immediatamente il caso giuridico per il quale desidera richiedere le prestazioni della compagnia online su [assicurazioni.postfinance.ch](https://www.postfinance.ch) o telefonicamente a PostFinance al numero 0848 117 799 (dalla Svizzera) o al numero +41 58 667 14 00 (dall'estero). La compagnia può rifiutare l'assunzione della totalità dei costi se viene conferito mandato a un avvocato, si intraprendono passi legali o si interpone ricorso prima che la compagnia abbia dato la sua approvazione.

Art. C2 Gestione

La compagnia informa le persone assicurate dei loro diritti e prende tutte le misure necessarie per la difesa dei loro interessi. Le persone assicurate forniscono alla compagnia tutte le informazioni e le procure necessarie e consegnano tutti i documenti e i mezzi di prova disponibili. Finché le trattative sono condotte dalla compagnia, le persone assicurate si astengono da qualsiasi intervento. In particolare esse non affidano alcun mandato, non intraprendono alcun passo legale o alcuna procedura giudiziaria e non concludono alcuna transazione.

Art. C3 Scelta dell'avvocato

Qualora necessario per la difesa degli interessi delle persone assicurate, la compagnia consiglia un avvocato della propria rete. In alternativa a questa proposta, le persone assicurate possono, con l'approvazione della compagnia, scegliere un altro avvocato territorialmente competente. Se la compagnia non è d'accordo con questa scelta, le persone assicurate hanno la possibilità di proporre altri tre avvocati, dei quali uno dovrà essere accettato. I tre avvocati proposti dalle persone assicurate non possono far parte dello stesso studio legale.

Le persone assicurate sono obbligate a svincolare il legale a cui è stato conferito il mandato dal segreto professionale nei confronti della compagnia. Esse autorizzano il legale a orientare la compagnia sugli sviluppi del caso e a metterle a disposizione tutti i documenti importanti.

Qualora il sinistro coperto sopraggiunga all'estero, spetta alla compagnia esaminare e decidere se conferire mandato a un legale all'estero o in Svizzera. Se appare opportuno conferire mandato a un legale all'estero, lo stesso viene designato di comune accordo tra la compagnia e le persone assicurate. Se è necessario procedere giudizialmente con pretese civili, la compagnia si riserva di determinare il foro competente.

Art. C4 Divergenza di opinione

In caso di divergenza di opinione tra le persone assicurate e la compagnia nell'ambito di un sinistro coperto in merito alle probabilità di successo o alle misure da adottare per la sua liquidazione, la compagnia notifica senza indugio la propria posizione giuridica, per scritto, e informa le persone assicurate del loro diritto di ricorrere a una procedura arbitrale entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Da questo momento le persone assicurate rispondono personalmente della salvaguardia dei termini posti a tutela dei loro diritti. Se non avviano una procedura di arbitrato entro tale termine, si ritiene vi abbiano rinunciato.

I costi della procedura arbitrale vanno anticipati dalle parti in ragione di metà ciascuna. Il mancato versamento dell'anticipo spese richiesto equivale al riconoscimento della posizione della controparte.

Le parti designano di comune accordo un arbitro unico. Questi decide sulla base di uno scambio di scritti e imputa le spese di procedura alle parti in funzione dell'esito. In caso di disaccordo sulla designazione dell'arbitro unico, e per quanto qui non regolato, si applicano le norme del Codice di diritto processuale civile svizzero.

Se dopo un rifiuto della prestazione assicurativa, le persone assicurate intentano un processo a loro spese e ottengono una sentenza più favorevole rispetto alla soluzione formulata per iscritto dalla compagnia o risultante della procedura arbitrale, la compagnia assume le spese necessarie conformemente alle proprie condizioni generali di assicurazione.

Art. C5 Violazione degli obblighi

Se le persone assicurate colposamente i loro obblighi contrattuali o legali, come ad esempio il dovere di annuncio e di collaborazione, la compagnia ha il diritto di rifiutare o di ridurre le sue prestazioni. In particolare, in caso di violazione dei doveri di collaborazione ai sensi dell'art. 39 LCA, la compagnia impartisce alle persone assicurate un congruo termine per farvi fronte, pena la mancata copertura assicurativa.

© PostFinance SA, ottobre 2020